

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1856

tuno avere presenti i ricorsi dei summentovati tre municipi, ha deliberato mandare depositarsi a tal uopo le loro petizioni negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4 1/2 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

1° Modificazioni alla legge elettorale per la Sardegna;

2° Disposizioni transitorie riguardo ad alcune esenzioni dalla leva;

3° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Relazioni sui progetti di legge per disposizioni sulle pensioni agli impiegati sanitari militari, e per una convenzione col municipio di Torino per il prolungamento della Via di Santa Teresa — Discussione del progetto di legge per una nuova circoscrizione dei collegi elettorali dell'isola di Sardegna — Cenni del relatore Valerio — Obbiezioni del deputato D'Arcais, e spiegazioni del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 — Obbiezione dei deputati D'Arcais e Sineo sopra la tabella annessa all'articolo 5 — Risposte del relatore Valerio e del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge — Eccitamento del deputato Borellà al Ministero concernente emissioni private di vaglia di obbligazioni, per lotteria — Risposte del ministro delle finanze — Discussione del progetto di legge per disposizioni transitorie intorno alla leva — Osservazioni del deputato Mezzena, e risposte del ministro della guerra — Approvazione di due articoli del progetto, e ritiro del terzo — Votazione ed approvazione del progetto di legge — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

6029. Il Consiglio comunale della città d'Aosta chiede che, col nuovo progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione provinciale, si provveda in modo che la provincia d'Aosta non sia incorporata a verun'altra, ma resti circoscritta nei suoi attuali limiti, con una giurisdizione amministrativa ad essa propria e indipendente.

6030. Trentacinque maestri addetti all'insegnamento nella città di Torino, premesse alcune considerazioni sul progetto di legge intorno all'ordinamento dell'istruzione elementare nella parte riflettente il personale insegnante, chiedono di essere pareggiati nello stipendio agli insegnanti secondari e nella ritenenza agli impiegati tutti del Governo, e che, dopo 10 anni di servizio, abbiano diritto ad un sussidio, e dopo 20 anni all'intera pensione.

6031. Diciassette cittadini esercenti la medicina e chirurgia in Torino chiedono che sia ridotta ad equi limiti la tassa che per essi verrebbe proposta dal ministro di finanza nel nuovo progetto di legge.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Airenti — Annoni — Ara — Arconati — Arnulfo — Arrigo — Balbi — Berti — Bertoldi — Bo — Bolmida — Boyl — Brignone — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunati — Brunier — Buraggi — Cabella — Cambieri — Campana — Carta — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cavour C. — Chenal — Colli — Correnti — Costa della Torre — Crosa — Delfino — Delitala — Della Motta — Depretis — Despine — Fara — Farina M. — Ferracciu — Gallisai — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Gianoglio — Girod — Graffigna — Grixoni — Isola — Lanza — Malan — Marassi — Mari — Mellana — Michelini A. — Miglietti — Mongellaz — Musso — Naytana — Notta — Oytana — Pallavicini F. — Peyrone — Pescatore — Polleri — Ponziglione — Pugioni — Rattazzi — Ravina — Revel — Rezasco — Ricardi C. — Ricardi E. — Rodini — Sanguineti — Sanna-Sanna — Sappa — Scano — Serra C. — Serra O. — Sineo — Somis — Sommeiller — Spinola T. — Sulis — Tecchio — Tegas — Tola A. — Tola P. — Taveri — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: PENSIONI AGLI UFFICIALI DEL CORPO SANITARIO MILITARE; CONVENZIONE COL MUNICIPIO DI TORINO.

POLTO, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge intorno alla

modificazione delle pensioni da accordarsi agli ufficiali del corpo sanitario militare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 619.)

TORELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge portante una convenzione col municipio di Torino, per la prolungazione della via di Santa Teresa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 680.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ELETTORALE RIGUARDO ALL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla revisione della legge elettorale riguardo all'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 576.)

L'onorevole relatore ha la parola.

VALERIO, relatore. La Commissione a cui venne nuovamente affidato l'incarico di esaminare questo progetto di legge non giudicò di dover proporre ad essa alcuna variazione. Quando l'esaminava nella Sessione trascorsa, si era circondata dei lumi delle persone più pratiche della sarda topografia, e quindi aveva presentato quelle modificazioni che la Camera sanzionò col suo voto; ora la medesima crede che non vi sia altro da fare, se non se fermare il voto già dato sulla stessa legge, che, dopo l'approvazione del Senato, venne testè ripresentata alla Camera.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni dichiaro aperta la discussione generale.

D'ARCAIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato D'Arcais.

D'ARCAIS. Allorchè nel 1848 fu promulgata la legge elettorale, nel darle esecuzione si riunirono immediatamente i Consigli comunali per la formazione delle liste elettorali; io desidererei prima di tutto sapere dal signor ministro se è intenzione del Governo di procedere ugualmente in questa circostanza, cioè riunire immediatamente i Consigli comunali per la formazione delle nuove liste, e non aspettare la loro riunione ordinaria di primavera, perchè, se si aspettasse quell'epoca, ognuno vede che l'esecuzione di questa legge andrebbe molto in lungo, e se nel frattempo si rendesse vacante qualche collegio elettorale, si sarebbe obbligati, o d'impedire quel collegio di nominare il suo deputato, oppure si dovrebbe ricorrere nuovamente alla legge esistente.

Prima di fare osservazioni, bramerei sapere dal signor ministro, se stante il desiderio di pubblicare subito questa legge, sia sua intenzione di convocare i Consigli comunali immediatamente; giacchè, come tutti sanno, le liste elettorali, colle quali si fanno attualmente le elezioni, essendo formate per provincie e per ordine alfabetico, non possono in alcun modo servire per la nuova circoscrizione dei collegi elettorali; per cui, mutando sistema, bisognerà formar nuove liste, sia per la composizione dei collegi, sia per inscrivere coloro che in forza della legge vigente sono esclusi dalle elezioni.

Attenderò quindi d'aver schiarimenti prima di fare le osservazioni che mi propongo.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Veramente non so se si debbano convocare straordinariamente i comuni della Sardegna per la formazione delle liste elettorali, essendo, posteriormente alla legge elettorale accennata dall'onorevole D'Arcais, emanata la legge comunale, la quale stabilisce che

la formazione delle liste elettorali debba aver luogo in occasione delle tornate di primavera.

Non ho esaminato bene una tale questione, ma credo non sia nelle attribuzioni del potere esecutivo di variare il tempo della formazione e revisione di queste liste.

Allorquando emanò la legge del 1848, fu dalla stessa anzitutto stabilito che nella prima occasione dovesse la formazione delle liste farsi immediatamente; e in secondo luogo non v'era una legge comunale, dalla quale venisse determinato alcunchè di preciso a tale riguardo.

Se, allorchè si presentò il progetto di legge comunale, si fosse pensato ad inserire una disposizione transitoria, la quale avesse autorizzato la convocazione dei Consigli comunali espressamente per l'oggetto della formazione delle liste elettorali, allora la questione si sarebbe risolta; ma, non essendovi in questo progetto una disposizione che tenda a questo scopo, non si potrebbe aggiungerla, perchè l'aggiunta cagionerebbe una perdita di tempo che la renderebbe inutile, e così tanto varrebbe aspettare la primavera.

Adunque, non essendosi pensato a questo, dubito grandemente che sia in facoltà del Governo l'ordinare questa convocazione.

Ad ogni modo esaminerò meglio la questione, ed osserverò se, malgrado le disposizioni della legge comunale, possa essere nei limiti del potere esecutivo di convocare straordinariamente i Consigli comunali per la formazione delle liste elettorali. Se non eccede i limiti della facoltà del potere esecutivo, io non mancherò di convocarli immediatamente a questo oggetto.

Osservo però che non può esservi una grande perdita di tempo quand'anche si aspetti la primavera. Ora non v'è che un'elezione che debba aver luogo, cioè quella di Oristano; e questa, come già venne osservato, debbe seguire indipendentemente dal disposto di questa legge, perchè non si potrebbe sulla base della medesima procedere a siffatta elezione, salvo che si ritardasse di molto. Non mi pare probabile che nell'intervallo di due o tre mesi debba rendersi vacante qualche altro collegio della Sardegna; quindi non vi potrà essere inconveniente.

Del resto, lo ripeto, se non troverò alcun ostacolo a che si faccia questa convocazione straordinaria, non ometterò di procedervi.

D'ARCAIS. Io non intendo ora di giudicare se il Governo possa o no convocare straordinariamente i Consigli comunali per la formazione delle liste elettorali; è mio divisamento di eccitare il Ministero a convocare al più presto possibile i Consigli comunali affinchè formino le nuove liste elettorali.

E non è in questa circostanza soltanto, ma sempre è desiderabile che siffatta convocazione si faccia prima del solito, poichè, ove venga protratta alla fine della primavera od al principio dell'estate, i membri dei Consigli comunali che non risiedono nei luoghi ove i medesimi si radunano, non v'intervengono sia per l'incomodo del viaggio, sia per cagione del clima.

Io credo perciò utile che alla suddetta convocazione si proceda nel più breve termine possibile; verso la fine di marzo si sa che siamo in primavera; circa il 20 marzo per conseguenza possono convocarsi senza eccedere qualunque facoltà; si tratterebbe di un mese ed un mese e mezzo al più, e così avremo il beneficio di avere queste liste formate in tempo utile.

ASPRONI. Io mi associo a quanto diceva l'onorevole deputato D'Arcais circa l'eccitamento fatto al Ministero, onde convocare non solo i Consigli comunali, ma anche i Consigli

provinciali e divisionali in tempo di primavera. Io credo anzi che gli stessi Consigli abbiano formolato delle petizioni e fatto degli eccitamenti al Governo per essere convocati nel mese di maggio; uno degli ostacoli, per cui questi Consigli si sono più difficilmente radunati, è appunto perchè, quando poi viene la state, i consiglieri sono intenti alle occupazioni domestiche, e vi è anche il pericolo delle febbri, attesa la difficoltà dei viaggi, perchè là, come tutti sanno, non si viaggia in vettura, ma a cavallo o esposti all'umido, o esposti ai raggi di sole cocentissimo.

MATTAZZI, ministro dell'interno. Io non ho alcuna difficoltà di far in modo che siano convocati, nel più breve termine fissato dalla legge, i Consigli divisionali, provinciali e comunali della Sardegna.

Quanto poi a ciò che osservava il deputato Asproni, che i Consigli provinciali e divisionali si dolgano perchè siano convocati troppo tardi, io dico in verità che sino ad ora non mi consta che siasi a questo proposito fatta lagnanza di sorta. Certamente il Governo non ha alcuna difficoltà di convocarli piuttosto in un mese che nell'altro, quando ciò sia nella convenienza dei consiglieri, perchè l'interesse che ha il Governo è appunto che i consiglieri intervengano nel più gran numero possibile.

Il Governo pertanto, ben lungi dall'opporre difficoltà, asseconderà di buon grado il desiderio espresso dagli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Se niuno domanda più la parola, si passerà alla votazione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Sono abrogate le disposizioni provvisorie per l'isola di Sardegna portate dagli articoli 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della legge 17 marzo 1848, e sono estese alla medesima quelle sancite colla legge 19 gennaio 1850. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Quanto all'annuo censo, di cui al n° 4 dell'articolo 1 della citata legge 17 marzo 1848, l'isola di Sardegna è pareggiata alla Savoia ed alle altre provincie indicate nell'alinea dello stesso numero. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. La determinazione del valore locativo per l'oggetto contemplato negli articoli 5 ed 8 di detta legge sarà regolata anche per l'isola di Sardegna in conformità della tabella A annessa alla legge medesima. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. I membri della società agraria di Cagliari, e della Camera di agricoltura, di commercio, d'arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari, saranno parificati, per l'esercizio dell'elettorato, ai membri delle Camere d'agricoltura e di commercio, di cui al numero 7 dell'articolo 3 di quella legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. La circoscrizione dei collegi e delle loro sezioni mandamentali resta determinata come nell'annessa tabella. »

D'ARCAIS. Io sono persuasissimo che la Commissione allorchè esaminò questo progetto nell'altra Sessione, e ne fece il suo rapporto, si circondò dei lumi, come dice il signor relatore, che potevano darle le persone che conoscono il paese. Ad ogni modo, anch'io credo di conoscerlo estesamente, e credo di essere fra quei pochi sardi che abbiano attraversato l'isola in tutti i sensi; e non solo per piacere, ma anche per missioni avute e per diverse esplorazioni che dovetti fare.

Io credo che la tabella che è in discussione contenga delle anomalie che converrebbe togliere. Capisco anch'io, come dice il signor ministro, che, se si varia la tabella, questa legge

dovrà tornare al Senato, il quale, a sua volta, potrà farvi delle variazioni, e che così non la finiremo più. Questo è giusto fino ad un certo punto; ma, se noi vogliamo fare delle leggi buone, non credo che questa sia una sufficiente ragione per non farlo, molto meno poi nel caso presente, che avremmo ancora due mesi di tempo per la formazione delle liste, e che per conseguenza non vi sarebbe tutta quella urgenza che si mette in campo, poichè in due mesi sarebbe sperabile che questa legge possa essere riveduta ed approvata dal Senato.

Per provare alla Camera l'esattezza di ciò che asserisco, citerò ad esempio ciò che occorre nei collegi di Oristano.

La provincia tutta intera di Oristano forma in oggi tre collegi che si riuniscono ad Oristano: la nuova legge ne forma egualmente tre che si riunirebbero uno ad Oristano, uno ad Ales, uno a Busachi: eccellente disposizione, perchè lo sperare che gli abitanti delle montagne di Tonnara e di Arizu vengano, non dico d'inverno, ma neppur nella state a Oristano per prender parte alla elezione di un deputato, sarebbe assolutamente vano. Credo poter asserire alla Camera che, in tutte le elezioni che si son fatte ad Oristano, non si è veduto mai un abitante di quelle parti e neppure d'altre più vicine; e quelli che vi prendevano parte appartenevano tutti a quel bacino che forma il così detto *Campidano di Oristano*.

VALERIO, relatore. Domando la parola.

D'ARCAIS. Trattandosi ora di fare un nuovo riparto, è naturale che si debbano unire a un capoluogo di collegio tutti quei mandamenti e quelle sezioni che gli stan più vicini, e non andarli a pescare nei luoghi più lontani. Ma invece cosa si è fatto? Il mandamento di Simaxis, per esempio, è composto di 8 comuni equidistanti; il capoluogo dista da Oristano appena tre quarti d'ora a piedi, e il villaggio di Sili, che ne fa parte, ne dista appena un quarto, ed è una delle passeggiate che ordinariamente fanno gli abitanti di Oristano. Eppure questo mandamento è stato aggregato al collegio di Ales dal quale dista almeno sette ore, e ne è diviso dalle montagne scoscese d'Arca e Villaurbana e dal torrente Leni.

All'opposto, al collegio d'Oristano si aggregarono i due mandamenti di Ghilarza e di Sedilo, i quali ne distano sette o otto ore, mentre sono più vicini a Busachi della metà e forse meno.

Mi si dirà che l'elezione facendosi per mandamento, non si tratta che di portare l'urna, ossia il risultato dell'elezione dal capoluogo della sezione al capoluogo del collegio; ne convengo: ma per portare quest'urna bisogna fare sette ore di cammino senza mezzi di comunicazione, e per istrade scoscese e dirupi, a dorso di cavallo. Ciò sarebbe ancora poca cosa: ma che ne avverrà da questa distanza considerevole e da questo incomodo di portar l'urna? Ne avverrà che molti elettori i quali si troveranno in condizione di far parte degli uffici, rifiuteranno per tema che dopo non s'abbiano da far un viaggio di 7 od 8 ore per recarsi alla sezione principale.

Dunque vede la Camera che vi è un grandissimo inconveniente per questa parte nella tabella presentata. Ve ne sono poi anche degli altri, che sono quelle disgregazioni che si son fatte di comuni di uno stesso mandamento: per esempio, il mandamento di Mogoro è stato diviso in due parti. Mogoro, capoluogo di mandamento, si è aggregato a Mandas che dista 7 ore, e tutti i comuni che fanno parte di quel mandamento furono invece aggregati ad Ales, da dove non distano che un'ora o poco più. Non so veramente perchè si sia fatta questa operazione. Nè vale il dire che con questo rapporto si è voluto mantenere l'integrità della circoscrizione provinciale attualmente esistente; giacchè io vedo in questa tabella che molti comuni di una provincia sono stati aggregati a collegi

elettorali di un'altra; e ne potrei citare molti esempi, fra i quali noterò solo i mandamenti di Fiesi ed Iteri scritti per mandamento e per provincia. Non si può quindi dire che si sia tenuto conto di questa circostanza. Non pretendo, come dissi, di porre incaglio all'esecuzione della legge; il beneficio di essa io lo trovo nella parificazione della Sardegna al continente, che è forse la cosa più essenziale che vi sia in questa legge.

Molti elettori che oggi restano esclusi dal concorrere, concorreranno in avvenire; e molti che lo sarebbero col sistema odierno non lo saranno più. Ma io credo che non si debbano lasciar passare inosservate le esposte circostanze, perchè provano alla Camera come si potesse provvedere per una migliore circoscrizione dei collegi, anche prima che si venga ad una nuova circoscrizione delle provincie.

VALERIO, relatore. Il relatore diceva che, quando la Commissione proponeva l'accettazione di questa legge, si era circondata di tutti i lumi a cui essa giudicava di dover attingere, per poter dare alla legge, che essa presentava all'approvazione della Camera, la maggior perfezione possibile.

Diffatti, sorvolando alla considerazione che il progetto presentato dal signor ministro venne certamente steso sopra dati sporti dai funzionari dell'isola, io osservo che, siccome facevano parte della Commissione tre deputati della Sardegna (due dei quali sono presenti, ed il terzo, il barone Tola, che mi duole di vedere assente), gli altri membri della Commissione li pregarono di volere essi stessi prendere in particolare esame questa tabella.

Quei tre nostri colleghi della Sardegna adempirono con zelo a questa incombenza; nè si contentarono dei lumi che essi stessi avevano sul territorio dell'isola, ma chiamarono nel seno della Commissione l'onorevole Naytana, nostro collega, il quale essendo stato per così lungo tempo, come è tuttora, presidente del tribunale di Oristano, si aveva ogni ragione di credere che conoscesse perfettamente quei luoghi.

Inoltre, che non ci fossimo male apposti, lo prova questa legge, la quale, essendo già stata sancita dalla Camera nella passata Sessione, venne pubblicata nei giornali e specialmente in quelli della Sardegna, e nessun deputato, nè alcun giornale dell'isola sorsero a muovere lagnanze sulle disposizioni e sulla circoscrizione della tabella.

Di più, questa legge fu discussa nel Senato; e faceva parte di quell'onorevole consenso uno dei più illustri e dotti magistrati sardi, che passò la più gran parte della sua vita in quell'isola, e che conosce specialmente la provincia di Oristano, di cui parlava l'onorevole mio amico il deputato D'Arcais; eppure nessuno dei senatori sardi, e specialmente quello che faceva parte della Commissione, mosse opposizione circa la distribuzione di quella tabella.

Questo ho detto per giustificare la presentazione del nostro lavoro, e per dimostrare che non a torto asseriva che la Commissione, la quale non poteva giudicare di per sé intorno a questa parziale questione, si era circondata di tutti i lumi che erano a sua disposizione, e che non fallì al suo mandato.

Venendo poi all'intrinseco della controversia, io farò osservare al mio amico il deputato D'Arcais, che, in una questione di tale natura, contentar tutti è molto difficile. Vi sono, in un paese costituito come la Sardegna, tanti interessi i quali sono per se stessi ragionevoli, ma che si urtano gli uni cogli altri, che rimane impossibile di conciliarli tutti. Immensa è la difficoltà di fare una buona circoscrizione elettorale in un paese di così grande ampiezza di territorio, senza ponti, senza strade e con tanta scarsità di popolazione! E noi siamo obbligati dalla legge a fare di ciascun collegio elettorale un insieme

di elettori che si corrispondano gli uni cogli altri. Quindi fummo necessariamente costretti, ed il Ministero proponente e il Parlamento approvante, ad accettare qualcuna di quelle accessioni di questi collegi, che vennero combattute dall'onorevole deputato D'Arcais.

Ma io gli faccio osservare che il completare questa agglomerazione di elettori, altrimenti da quello che si è fatto, sarebbe cosa assai difficile.

I nostri colleghi che più particolarmente si occuparono di questa tabella, tennero un gran conto dei fiumi che si devono varcare in mancanza di ponti, affinchè le popolazioni che devono convenire alla votazione in un medesimo collegio non si trovassero frequentemente a fronte di questo intoppo, ed affinchè queste popolazioni formino nell'insieme quel dato numero di elettori necessari perchè questo collegio rappresenti eguale parte di sovranità popolare a quella che rappresentano gli altri collegi.

È vero che alcune di queste frazioni sono distanti, ma, se io debbo prestar fede alle informazioni che ho prese, queste frazioni, venendo al capoluogo del collegio elettorale, non dovranno varcar fiumi.

Di più, qui non si tratta già che gli elettori debbano portarsi al capoluogo: non occorre che di trasportarvi l'urna elettorale accompagnata dal presidente della sezione.

Ora vede l'onorevole opponente che il trasporto di un'urna e la trasferta di un solo elettore non sono una grande difficoltà in vista della maggiori a sormontarsi, qualora si volessero seguire le sue indicazioni e tuttavia formare nella debita misura un'equa agglomerazione di popolazione atta a costituire un collegio.

Egli converrà meco che la difficoltà sovraccennata è minima e che sarebbe far torto a quel cittadino sardo che sarebbe chiamato a presiedere la indicata sezione il credere che non vollesse per questa distanza trasportarsi al capoluogo per assistere allo squittinio e trasportarvi l'urna.

Io ritengo inoltre che, portata la questione sulla parte tecnica, come l'ha portata l'onorevole D'Arcais, difficilmente si possa in Parlamento discutere. Bisognerebbe portarvi una carta geografica e una statistica completa della Sardegna, ed allora la questione verrebbe a complicarsi. Codesta è una questione di tale natura che credo difficilmente possa un Parlamento sciogliere da sé, ma debba necessariamente riferirsi alle Commissioni.

Io poi penso che, siccome non si sentì per questo spazio di tempo nè i giornali nè i deputati della Sardegna elevare alcuna lagnanza sopra questa circoscrizione elettorale, vorrà l'onorevole D'Arcais consentire che questa legge venga approvata. Se si moveranno lagnanze, le quali non si può credere che possano essere molto gravi, e se l'esperienza dimostrerà che egli abbia ragione, io credo che tanto il Ministero che il Parlamento acconsentiranno ad una modificazione. Se, all'opposto, l'esperienza dimostrerà che il Ministero e la Commissione hanno avuto ragione, l'onorevole D'Arcais sarà ben lieto di avere, col suo voto, contribuito a far sì che una legge, che era da lungo tempo desiderata dalla Sardegna, sia prontamente attuata.

Questo è quello che a nome mio e della Commissione debbo rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico D'Arcais.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Vorrei aggiungere alcune osservazioni a quelle fatte dall'onorevole deputato Valerio.

Io son lungi dal pretendere che il modo con cui si prova vede con questa legge per l'isola di Sardegna sia il più per-

fetto, e che valga ad allontanare qualsiasi inconveniente, ed a soddisfare ai desiderii di tutti.

Come osservò l'onorevole Valerio, è impossibile che i collegi possano essere formati in modo da poter soddisfare assolutamente ai desiderii di tutti indistintamente gli elettori: se si appaga una parte di essi, necessariamente si deve scontentare una parte degli altri. Ma io penso realmente che questa tabella sia redatta nel modo che allontani il più possibile gli inconvenienti, sia perchè fu formata da una Commissione composta tutta di persone distintissime dell'isola e che la conoscevano quanto, io credo, possa conoscerla l'onorevole deputato D'Arcais, sia poi anche perchè fu confermata dal voto di una Commissione nominata dalla Camera.

Osservo poi che, anche nel Senato, due membri che formavano parte della Commissione incaricata dell'esame di questa legge avevano, al modo stesso che osservò l'onorevole D'Arcais, creduto di trovare inconvenienti in questa tabella, ed avevano pensato al modo di provvedere a questo inconveniente, riformando in gran parte la tabella stessa; ma, allorché si venne ad esaminare il modo con cui si voleva questa tabella riformare, si riconobbe che queste modificazioni davano luogo ad inconvenienti molto maggiori di quelli che nascevano da questa tabella.

Tant'è che, sebbene nel seno di quella Commissione si fosse osservata la necessità di riformare la tabella, essendosi poi dovuto precisare quali fossero queste riforme, ed indicare il modo con cui togliere gli inconvenienti, dovettero in seguito gli stessi commissari abbandonare il loro pensiero, adattandosi a che la Commissione accettasse il progetto sì e come era stato presentato dal Ministero ed approvato dalla Camera dei deputati.

Vede adunque l'onorevole D'Arcais che la questione non consiste tanto nell'accennare gl'inconvenienti, ma piuttosto nel vedere in qual modo si possano togliere.

Per cagion d'esempio, egli accennò ad Oristano, e dice che il mandamento di Simaxis è più vicino ad Oristano di quanto lo sia ad Ales, a cui si sarebbe aggregato. Ma badi il deputato D'Arcais che, aggregando questo mandamento al collegio di Oristano, si avrebbe per quest'ultimo una popolazione assai maggiore di quella che dovrebbe esservi, perchè il collegio d'Oristano, nel modo che è già composto nella tabella, ha una popolazione di 34,000 anime, quando invece Ales ha soltanto una popolazione di 19,524 abitanti.

Dunque è vero che, se si aggrega Simaxis ad Oristano, si fa scomparire quella distanza, ma si fa nascere un altro inconveniente, quello cioè di portare la totalità degli abitanti in un solo collegio e di spogliarne un altro. Ora, tra i due inconvenienti, è minore quello che vi sia una certa distanza tra i mandamenti e il capoluogo del collegio, anzichè accrescere soverchiamente la popolazione d'un solo collegio a pregiudizio dell'altro. Accenno a questo, unicamente per far vedere che, se si volesse toccare la tabella, ne sorgerebbero infinite difficoltà.

Parmi quindi molto miglior consiglio lasciar la tabella quale fu approvata dalla Commissione, e quindi approvare il progetto senza alcuna variazione. Quando l'esperienza avrà fatto conoscere che vi sieno inconvenienti ancor più gravi di quelli notati dall'onorevole D'Arcais, e che vi è modo di torli, allora si potrà proporre un altro progetto per modificare la tabella. Egli è poi, per mio avviso, tanto più opportuno che si attenda ancora qualche tempo a rettificare questa tabella ed a variare la circoscrizione dei collegi, in quanto che nell'isola sono in via di costruzione molte strade, fatte le quali si potrà, con maggior cognizione di causa e senza così gravi

inconvenienti, stabilire qual possa essere la più conveniente ripartizione di questi collegi elettorali.

D'ARCAIS. Ripeterò quel che già dissi, cioè che non intendo di frapporre ostacoli alla pubblicazione di questa legge; mi sta più a cuore l'approvazione del principio d'assimilazione che qualunque inconveniente vi sia nella tabella. Mi rincresce però dover fare opposizione a ciò che disse l'onorevole relatore della Commissione; gli dirò, in primo luogo, che non istà che il Senato non abbia fatto obiezioni, posso anzi dire che il Senato fece molte e gravi osservazioni; e quel magistrato cui egli alludeva, so che avrebbe voluto la tabella totalmente variata.

VALERIO. Ma ritirò le sue proposte.

D'ARCAIS. Le osservazioni del Senato sono consegnate nella relazione che ci fu distribuita or sono pochi giorni; ma, dopo l'insistenza del ministro, il quale oppose che il voler introdurre modificazioni nel progetto ne ritarderebbe troppo l'attuazione, e considerando specialmente che una tale materia riguardava più particolarmente la Camera dei deputati, l'ufficio centrale del Senato rinunziò alle sue idee. Prego il signor relatore di leggere la relazione del Senato, e vi troverà espressamente oppugnata la formazione dei collegi. Non sta neppure che non si debba passar fiumi.

Non v'è altro a fare che prendere la carta della Sardegna la quale è nella biblioteca, e si vedrà che per andare da Simaxis ad Ales, bisogna traversare la montagna d'Arca o di Villaurbana ed il torrente Leni, che è tale che, se l'onorevole relatore dovesse valicarlo d'inverno, non so come se la caverebbe. Quanto a me, ho dovuto passarlo più volte d'inverno, ed ho avuto anche la disgrazia di cadervi dentro, e posso assicurare che tutti gli anni fa qualche vittima. Del resto, si può evitare questo inconveniente del torrente e della montagna, ma allora è d'uopo che da Simaxis si vada a Oristano, indi si vada a Uras, a Mogoro, e per strade pessime ad Ales; ma si dovranno impiegare 10 ore almeno.

Ciò premesso, io non farò alcuna proposta sospensiva, ma spero che le osservazioni che ho presentato, vorrà la Camera tenerle in conto, e che, occorrendo, si degnerà pure di dare ascolto ai reclami che le verranno fatti dai comuni pregiudicati.

VALERIO, relatore. Se asserii che non si fece veruna osservazione a tale proposito nel Senato, fu un *lapsus linguae*; io intendeva invece di affermare che non si era formulato alcun emendamento né alcuna obiezione contro la proposta tabella.

In adunanza anche di pochi uomini, è difficile che qualcuno non faccia osservazioni, e molte anche se ne udirono nel seno della vostra Commissione. Appunto dopo che queste osservazioni sparsero luce sulla questione, si cercò se si poteva far meglio, e ciò non apparendo, si stimò savio partito di accettare la tabella quale venne presentata, massime che fu chiarito che gli accennati inconvenienti ne avevano altri a fronte assai maggiori.

Certamente io mi guarderò bene, a fronte dell'onorevole deputato D'Arcais, di accettare una discussione di topografia sopra Simaxis (*Si ride*), perchè sarei troppo certo di essere battuto dall'onorevole proprietario di una gran parte di quelle terre, il quale le deve conoscere molto meglio di chi non ha mai posto il piede nella Sardegna. Sicuramente che io coglierò la prima occasione che mi si porga per visitare anche quella eletta parte della mia patria, e allora forse vedrò le terre di Simaxis, e forse potrò rispondere alle sue obiezioni. Per ora mi restringo a dire che si dovette, nella formazione della tabella, tener conto della scarsità del terri-

torio, della poca e sparsa popolazione che lo abita, delle strade e dei fiumi. Inoltre, quando noi esaminammo questa tabella, abbiamo dovuto preoccuparci, non già di Oristano solo, ma di tutta l'isola; nè il nostro assunto era certamente scevro di difficoltà.

Io odo poi con piacere che il mio onorevole amico accetti le conclusioni, perchè si lasci all'esperienza il dimostrare se vi sono questi errori e il modo più adeguato per risolverli.

Allora, in virtù dell'iniziativa privata o della ministeriale, sarà facile presentare una modificazione che sarà accettata da tutta la Camera.

D'ARCAIS. Io ho citato Simaxis per puro esempio, del resto ve ne sono tanti altri.

SINEO. Io non farò nessun eccitamento intorno alle questioni che risultano essere state dalla Commissione esaminate e risolte. Bensì domanderò alla Commissione se essa abbia discussa una questione nella quale viene proposta, come nel resto, l'assimilazione compiuta a ciò che si pratica in terraferma.

Noi abbiamo in terraferma quattro o cinque collegi i quali appartengono ad uno stesso municipio; in Sardegna ce n'è un solo.

Per ragioni di popolazione, questi municipi di un solo territorio dovettero essere divisi in parecchi collegi. Questi nominano il loro deputato separatamente. La gran questione tra la rappresentanza individuale dei collegi e le elezioni per liste, che possono comprendere i rappresentanti di una provincia o di una più ampia divisione dello Stato, è risolta dalla legge elettorale.

Su questa questione certamente non domanderò ora una risoluzione della Camera. Ma, quando si tratta di un solo municipio, è egli conveniente che esso sia diviso in vari collegi, nel senso che ciascun collegio elegga separatamente il suo deputato?

Io credo che questo sistema è irrazionale. Il deputato non può avere il mandato da una frazione di territorio, piuttosto che dall'altra. Il deputato di Torino, rappresenta i Torinesi, non il Borgo Po o quello di Dora...

Un deputato. Rappresenta la nazione.

SINEO. Rappresenta la nazione: dice benissimo il mio interruttore. Ma, quantunque ciascun deputato rappresenti l'intera nazione, tuttavia si è riconosciuto che era giusto di dividere il regno in tanti territori, onde essere sicuri che tutte le frazioni dello Stato siano più direttamente rappresentate; siano rappresentate da cittadini che meglio conoscano i loro bisogni.

Se una gran frazione, pel numero dei suoi abitanti, domanda di avere più di un rappresentante, è giusto, è ragionevole, è utile che questi rappresentanti siano divisi in subfrazioni, cioè che si frazioni ancora un determinato territorio, onde un deputato sia piuttosto nominato da una frazione che dall'altra dello stesso territorio? Io credo che questo è un inconveniente. Un municipio solo non può avere che un pensiero, una opinione. Non si può ammettere che ci sia al settentrione della città una opinione diversa da quella che è al mezzogiorno. Dal complesso delle elezioni di un municipio si vede quali sieno le tendenze di questi elettori.

Quando vi è una rielezione, nel caso, ad esempio, che uno dei deputati di questo municipio passi a qualche carica, le leggi nostre e lo spirito delle nostre istituzioni vogliono che in tal caso egli non possa sedere in questa Camera, se prima non riceve colla rielezione un nuovo mandato, un nuovo attestato di confidenza dai suoi elettori. Ora è egli ragionevole che un ministro, per esempio, riceva l'attestato della confi-

denza di una frazione di un municipio, o non piuttosto che lo riceva almeno dalla popolazione di un intero territorio?

Poichè si tratta di riformare la legge elettorale della Sardegna, io vorrei bensì che si uniformasse alla terraferma in tutto il rimanente, ma non in questa parte, in cui la legge di terraferma ha bisogno di essere riformata. Non iscorgo inconveniente a che, cogliendo questa occasione, si stabilisse che Cagliari deve avere due deputati, e tuttavia che si faccia una vacanza fra essi, l'intero collegio si debba riunire per nominarlo.

Io credo questa disposizione conforme allo spirito della nostra legge elettorale. Perciò, non avendo la Commissione fatta osservazione su questo proposito, credo mio obbligo di sottoporla alla Camera.

BATTAZZI, ministro dell'Interno. Bramerei sapere dall'onorevole deputato se nel suo pensiero tutti gli elettori della città di Cagliari dovrebbero, nel caso di una parziale elezione, concorrere. Allora gli abitanti di quel comune avrebbero un doppio voto, un doppio rappresentante.

Non entrerò qui a discutere quale sia il sistema migliore di elezione, o l'elezione diretta o l'elezione per lista; poichè la sua proposta mirerebbe appunto a sostituire alla elezione diretta l'elezione per lista: solo osservo che dal momento in cui l'onorevole Sineo dichiara che, per quanto alla terraferma riconosce che non si debba toccare all'attuale sistema di elezione, cioè che convenga stare al sistema della nomina per collegi, non veggio come in questa legge voglia introdurre un diverso principio.

Se si ammettesse il sistema dell'onorevole Sineo, cioè che s'introducesse il sistema di elezione per lista, si farebbe precisamente al rovescio di quello che si vuol fare; si introdurrebbe una differenza assai più grave di quella che esiste attualmente quanto all'isola di Sardegna. Ma vi ha di più, s'introdurrebbe una diversità, non solo tra l'isola ed il continente, ma nell'isola stessa, in quanto che vi sarebbero nella stessa isola alcuni elettori i quali eleggerebbero un sol deputato nominandolo per collegio, e vi sarebbero altri elettori, come quelli di Cagliari, i quali eleggerebbero per lista, e quindi nominerebbero non solo uno, ma due deputati.

Vede dunque la Camera a che condurrebbe l'idea dell'onorevole deputato Sineo: verrebbe insomma a rovesciare interamente lo scopo cui mira questa legge, cioè ad introdurre una differenza che certamente non è nell'intenzione del Parlamento di ammettere tra una parte e l'altra dello Stato, ed anche tra le parti stesse dell'isola.

Io prego quindi la Camera di respingere quella proposta.

SINEO. Il signor ministro ha creduto che io bramassi che si conservasse nella terraferma il sistema attuale. Io stimo conveniente di conservare le condizioni attuali nella maggior parte dei collegi; ma in quei collegi eccezionali (che sono in piccolo numero, non essendovi che quattro o cinque municipi in tutto lo Stato) i quali hanno più di un rappresentante, io credo che in questi collegi, appunto per rendere uniforme la lettera della legge al suo spirito, bisogna modificare la legge elettorale; e siccome adesso ci si presenta questo articolo di assimilazione in un argomento nel quale conviene modificare la legge generale, così io credo che la legge elettorale, anche per il rimanente dello Stato, può essere migliorata. È per ciò che io domandava alla Commissione se non avesse creduto opportuno di introdurre già sin d'ora la modificazione da me accennata.

Nè qui può venire la difficoltà, a cui l'onorevole ministro accennava, intorno alla scelta che si debba fare tra lo scrutinio per lista e lo scrutinio per collegio; giacchè, lo ripeto,

la mia proposta non tocca che quei collegi i quali sono in una condizione eccezionale. Quale è l'inconveniente dello scrutinio per lista se si applicasse all'intero Stato? Sarebbe appunto che molte località sarebbero troppo imperfettamente rappresentate. Siccome è giusto che ogni località possa agire direttamente per l'elezione dei suoi deputati; siccome è già troppo facile che le elezioni, per molte circostanze, si portino piuttosto su quelli che abitano o la capitale o i capoluoghi delle divisioni e delle provincie, è per ciò che si dovrebbe respingere le elezioni per lista, se si proponesse di introdurre questo sistema sopra una scala troppo generale. Ma questi inconvenienti s'incontrano in un solo municipio? Io domando se sia ragionevole che si faccia una separazione per l'elezione tra la parte meridionale e la parte settentrionale di uno stesso municipio. I bisogni di uno stesso municipio sono eguali in tutte le sue parti. Sicuramente le tendenze, le opinioni politiche, i desiderii sono gli stessi in Torino a porta Po ed a porta Susa. Non c'è dunque nessun motivo per introdurre questa differenza.

Ma, dice l'onorevole ministro, ci saranno degli elettori i quali sarebbero chiamati a votare forse più frequentemente, perchè, a misura che si fanno le vacanze, invece di incomodare soltanto alcuni elettori, se ne dovrà incomodare un numero maggiore. Ma, a fronte di questo leggero inconveniente, io rispondo che gli elettori di uno stesso municipio debbono avere una sota rappresentanza, perchè hanno tutti gli stessi interessi.

Io poi domando: quando si fa luogo a qualche rielezione per la nomina di un deputato a qualche impiego, il motivo per cui si fa questa rielezione non è per interrogare lo spirito pubblico? Non è per sapere se gli elettori approvano la condotta di questo deputato? Questo è lo spirito della costituzione nel richiedere la rielezione. Ora volete interrogare una frazione soltanto del municipio? Volete interrogare soltanto Alessandria meridionale o Alessandria settentrionale? Volete interrogare soltanto il borgo di Po a Torino, o non piuttosto tutti i rioni della città, quando si tratti quivi di una rielezione.

Io non vedo assolutamente alcun motivo per respingere questa soluzione, la quale è più ragionevole e si avvicina molto di più allo spirito della legge elettorale.

Quando si è fatta la legge elettorale, gli autori di essa si trovarono in gravi imbarazzi, bisognava far bene quanto era possibile, ma soprattutto bisognava far presto. La Camera si ricorda in quali condizioni di cose fu fatta la legge elettorale, e ne chiamerei in testimonio l'onorevole nostro presidente, se egli non fosse al banco della Presidenza. Egli si ricorderà delle circostanze e dell'urgenza con cui si è dovuto lavorare; il che ha fatto sì che non si potevano neppure aspettare le notizie materiali che erano necessarie per fare un tal lavoro: e questo apportò molti inevitabili inconvenienti, oltre le eccezioni che si sono dovute fare per la Sardegna. Ci erano questi cinque municipi, credo, i quali, per assecondare l'intenzione che reggeva la Commissione, si sarebbero dovuti anche dividere in tanti collegi, come veramente in massima si divisero; ma per fare questa divisione erano necessarie cognizioni pratiche, statistiche. Per dividere Genova e Torino in tanti collegi, bisognava farsi un concetto degli abitanti che stanno piuttosto in un rione della città che in un altro. Nella mancanza di dati statistici per fare questa divisione, si lasciò ai municipi di Torino e di Genova di farla essi stessi. Evidentemente questa non poteva essere che una misura transitoria. È impossibile ammettere che stia in mano ad un corpo municipale il regolare a sua volontà la divisione del maggior

potere dello Stato, quello cioè di eleggere i rappresentanti della nazione. Non dirò assolutamente che siano nati grandi inconvenienti da questa condizione eccezionale delle cose; ma non è men vero che, per esempio, il municipio di Torino fece da principio una divisione, e poi dopo, quando si venne all'elezione della terza Legislatura, fece una divisione diversa; cosicchè i deputati di Torino furono eletti in un modo determinato di divisione di elettori, nella prima e seconda Legislatura, e lo furono in altro modo nella terza e nelle successive.

Per questo cambiamento si adottarono principii affatto opposti. Il corpo municipale che dovette fare la prima divisione si attenne ad un sistema di divisione per rione, e secondo la popolazione; quello che succedette a quel corpo municipale osservò che il numero degli elettori non corrispondeva a quello degli abitanti. In un collegio non vi erano che 80 o 90 elettori, in altri collegi ve ne erano 500, 800. Ravvisò essere miglior consiglio di fare una nuova divisione secondo la proporzione degli elettori. In questo modo necessariamente, essendovi rioni che avevano molti abitanti e pochi elettori, e quelli che sono composti di un piccolo numero di abitanti ed hanno molti elettori, questi ultimi hanno un rappresentante ed esercitano diritti eguali a quelli che hanno numero di abitanti molto maggiore.

Questo ha certamente la sua parte razionale; ma è evidentemente contrario alla legge, perchè nella legge non si è considerato che il numero degli abitanti.

Io vedo che la Commissione ha fatto lo stesso anche per la Sardegna, come si è fatto per la terraferma; si è detto che all'incirca ogni 25,000 abitanti vi sarebbe un deputato, ed è questo il fondamento della legge elettorale.

Ora in Torino, invece, i deputati non rappresentano più gli abitanti, poichè naturalmente nei rioni poveri vi sono pochi elettori e molti abitanti, nei rioni dove esistono le persone più agiate, vi sono più elettori in proporzione degli abitanti; e questo fa naturalmente che ci scostiamo da quella base della legge elettorale, che vuole che il deputato sia nominato in proporzione della popolazione.

Ora io domando se nello stesso modo che il municipio di Torino ha già fatto questo cambiamento, le città di Torino e Genova non potrebbero venire ad introdurre mutazioni in questa divisione: cosa che, ripeto, è contraria ai principii di diritto pubblico. Non è ammissibile che spetti ad un municipio il dare o togliere il diritto elettorale a questi od a quegli altri cittadini; alla legge sola spetta lo stabilire questa facoltà.

Se si vuole adunque una legge elettorale che sia omogenea in tutte le sue parti, bisogna portare modificazioni alla medesima anche per la terraferma; ed è in questa occasione che deve dibattersi la questione se Torino, ad esempio, debba avere un rappresentante soltanto per il Borgo Po e pel Borgo Nuovo, oppure se non debbano essere rappresentati egualmente tutti i cittadini della capitale da ciascuno dei suoi deputati. Appunto per questo mi pare opportuno di trattare fin d'ora la questione.

Giacchè innoviamo per la Sardegna, sarebbe sconveniente che da qui a quattro o cinque mesi dovessimo di nuovo fare a questo proposito dei cambiamenti per la terraferma. Esaminiamo dunque sin d'ora la questione, se uno stesso municipio debba avere divisione di elettori nella nomina del deputato, o se tutti i deputati di quel dato municipio non debbano essere eletti da tutti gli elettori dello stesso municipio.

PRESIDENTE. Non fa alcuna proposta?

SINEO. Quando avrò avuto spiegazioni dalla Commissione, formulerò la mia proposta.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Favorisca il deputato Sineo di dire se intende di proporre una modificazione per quanto riguarda la terraferma, oppure se si limita soltanto a fare delle osservazioni.

SINEO. Ripeto che, quando avrò la risposta della Commissione, farò la mia proposta.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Credo che la Commissione, per deliberare, ha bisogno di sapere qual sia la sua intenzione.

SINEO. Mi permetta il signor ministro che io non lo tenga questa volta per legittimo interprete dei voti della Commissione, dalla quale aspetto gli schiarimenti opportuni.

PRESIDENNE. Il relatore ha facoltà di parlare.

VALERIO, relatore. L'onorevole mio amico il deputato Sineo, domandando spiegazioni in proposito alla Commissione, io debbo dirgli che questa non s'è punto occupata della questione che egli ha testè sollevata.

Essa ha veduto che si trattava d'assimilare la Sardegna alla terraferma, ed, amica dell'eguaglianza com'è, ha applaudito a questo pareggiamento dell'isola sorella al continente. Essa cercò di migliorare la tabella, e presentò la sua relazione in questo senso; ma non si occupò punto, nè giudicò di avere il mandato di occuparsi di una legge elettorale che riguardasse la circoscrizione dei collegi elettorali che formano il corpo elettorale dello Stato. Se la Camera le avesse conferito questo mandato, certamente la Commissione se ne sarebbe occupata, ed avrebbe espresso il suo voto; ma la cosa fu altrimenti.

SINEO. Poichè la Commissione non ha portato la sua attenzione su questa questione, ed io non desidero che una questione di questa gravità sia discussa e decisa senza il preavviso della Commissione, propongo che le si rimandi il lavoro coll'incarico di esaminare se uno stesso municipio debba eleggere i propri rappresentanti divisi in tante frazioni, o se non sia più ragionevole che uno stesso municipio concorra tutto quanto alla nomina di ciascuno dei suoi rappresentanti. Non ho fatto che accennare le basi della questione e riconosco col signor ministro dell'interno che, qualora si adottasse la soluzione alla quale ho accennato, sarebbe d'uopo riformare la legge elettorale della terraferma. La Camera, credo, riconoscerà pure che, se si ammette soltanto la possibilità che sia per ravvisarsi conveniente di riformare la legge elettorale nel rimanente dello Stato, sia opportuno di decidere preventivamente siffatta questione, in occasione delle modificazioni che intendiamo d'introdurre in Sardegna.

Dunque propongo che si rimandi alla Commissione l'esame di questa questione. Se essa crederà che le mie osservazioni siano fondate, ne proporrà l'applicazione alla Sardegna, salvo poi a venire dopo a fare una modificazione nuova, non per assimilare la Sardegna alla terraferma, ma bensì questa alla Sardegna.

VALERIO, relatore. La Commissione, che ho consultata relativamente alla proposta del deputato Sineo, non può accettare il rinvio, perchè la legge che ora si discute è assai desiderata dalla Sardegna, e molto urgente, e questo rinvio avrebbe per effetto di ritardarne d'assai la promulgazione. Oltre di che l'articolo proposto dal deputato Sineo non troverebbe una sede appropriata in questa legge. Se egli persiste nel suo divisamento, potrà, ove lo stimi, valersi dell'iniziativa parlamentare, e proporre una riforma della legge elettorale. Giudico però opportuno di far avvertire all'onorevole mio amico Sineo che questo terreno è assai scabroso;

perciò lo consiglierai di non provocare per ora una riforma a questo riguardo, perchè potrebbe per avventura toccarci qualche cosa di peggio. (*ilarità e segni di adesione*)

SINEO. Io non intendo di imporre alla Commissione un mandato che non vuole accettare.

Quanto al suo consiglio, stia persuaso l'onorevole Valerio che non aveva bisogno di darmelo. (*ilarità*)

Se la Commissione avesse creduto opportuno di occuparsi della modificazione da me proposta, io avrei ciò veduto con piacere. Ma io sicuramente non proporrò una legge a tale riguardo, per molte buone ragioni.

(La Camera approva successivamente i seguenti articoli senza discussione:)

« Art. 5. La circoscrizione dei collegi e delle loro sezioni mandamentali resta determinata come nell'annessa tabella.

« *Disposizioni transitorie.* Art. 6. Il diritto elettorale, di cui sopra, sarà esteso anche agli analfabeti sino a tutto il 1865.

« Però gli analfabeti che saranno, per ragione di censo, iscritti nelle prime liste elettorali, le quali si formeranno dopo la promulgazione della presente legge, conserveranno il diritto elettorale per tutta la loro vita, purchè conservino il censo.

« Art. 7. Entro cinque giorni dopo la promulgazione della presente legge, si procederà dall'ufficio della Presidenza della Camera dei deputati all'estrazione a sorte, per determinare in ciascuna delle provincie dell'isola a quale fra i collegi debba appartenere ognuno dei deputati delle medesime eletti o da eleggersi nel caso vi fosse qualche collegio vacante. »

Si procede indi allo squittinio segreto sul complesso del progetto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti.	110
Maggioranza	56
Voti favorevoli	104
Voti contrari	6

(La Camera approva.)

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BORELLA
RELATIVA AD UNA LOTTERIA.**

BORELLA. Mi permetta la Camera di sottoporle, e di sottoporre anche al signor ministro delle finanze, una questione che io credo di qualche importanza.

Ricorderà la Camera le principali disposizioni della legge 10 febbraio 1855, che vietarono ogni genere di lotterie, meno quelle fatte per beneficenza, meno il regio lotto e le operazioni riguardanti gli effetti del debito pubblico. Ora una casa bancaria di Torino ha emesso una quantità di vaglia, corrispondente al numero delle obbligazioni del 1849 all'estrazione del 31 gennaio 1856.

Di questi vaglia ne ha emessi, o almeno cerca di emetterne 18,495 : un vaglia costa 5 lire; 5 vaglia si avrebbero per 20 lire; 14 vaglia per 50 lire; 30 per 100 lire.

Questo numero è corrispondente, come ho detto, al numero delle obbligazioni che sono soggette all'estrazione.

Il ritentore del vaglia, il cui numero è corrispondente a quello della obbligazione estratta e vincente il premio, avrebbe diritto di esigere dalla casa bancaria il rimborso del valore nominale della obbligazione.

Così, senza alcun rischio, la casa bancaria, se riuscisse ad emettere tutti i suoi vaglia al prezzo di 5 lire caduno, guadagnerebbe 92,475 lire; se li emettesse a 20 lire ogni 5, guadagnerebbe lire 75,980; se a 50 lire ogni 14 vaglia, guadagnerebbe lire 66,055; se finalmente li emettesse a 100 lire ogni trenta, ne guadagnerebbe lire 61,675.

In tal modo, la cosa è chiara, il guadagno netto che sarà per ridonarne alla suddetta casa bancaria ascenderebbe a lire 87,475 nel primo caso, a lire 68,980 nel secondo, a lire 61,055 nel terzo, finalmente a lire 56,675 a peggio andare nel quarto caso; e ciò contro la promessa di lire 5000 per i cinque biglietti vincitori.

Ora io domando se questa non sia una lotteria, e non sia per avventura compresa fra quelle che furono proibite dalla legge 10 febbraio 1855; e sottopongo questa questione alla Camera, affinché, nel caso in cui essa sia illegale, inviti il signor ministro delle finanze a pigliare tutti quei provvedimenti che sono necessari, affinché sia repressa, se v'ha, la violazione della legge, ed affinché i creduli non siano accappati con titoli, i quali non hanno valore legale.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Risponderò alla mozione dell'onorevole deputato Borella, che l'attenzione del ministro si è già da molto tempo rivolta alle operazioni illecite, praticate dalla casa commerciale a cui alludeva.

Prima ancora che si tentasse questa nuova operazione, la quale ritengo per una vera lotteria, siccome quella casa faceva operazioni analoghe sul prestito di S. M. il Re Carlo Alberto, il Ministero, avuto il parere del procuratore generale, l'ha denunciata all'avvocato fiscale generale, eccitandolo a procedere criminalmente per violazione della legge; perchè non si tratta di semplice contravvenzione, come sarebbe qualora fosse il caso di violazione della legge doganale o sul bollo.

Otto giorni fa circa mi capitano sotto gli occhi alcuni vaglia, di cui ha parlato l'onorevole deputato Borella, e li ho immediatamente trasmessi all'avvocato fiscale generale perchè procedesse; e non solo si è scritto, ma un impiegato dei più elevati del Ministero dell'interno si è recato in persona dall'avvocato fiscale, onde sollecitare questo procedimento.

Io spero che, intanto che il Ministero pubblico procederà, la pubblicità di questa interpellanza avrà almeno per effetto di mettere in avvertenza i creduli del paese a non lasciarsi cogliere all'amo, con cui cerca di prenderli questa casa, colla quale, del resto, il fisco ha già fatto conoscenza, avendo io già una volta provocato ed ottenuto la condanna contro di essa ad una multa di lire 6000. (Bene!) Ma pare che la lezione non sia stata sufficiente; spero però che quella che le si prepara sarà tale da toglierle d'ora in avanti il prurito di violare la legge.

PRESIDENTE. Il deputato Borella ha la parola.

BORELLA. Dei due scopi che io mi proponeva di ottenere colla mia interpellanza, uno è già ottenuto, avendo il signor ministro delle finanze dichiarato che si procede criminalmente per queste violazioni di legge. Spero poi che otterrò pure con questa discussione egualmente il secondo effetto, quello cioè di dare pubblicità a quest'argomento, affinché il paese si sappia regolare, ricevendo di questi vaglia, i quali non avrebbero alcun effetto, quando succedessero contestazioni.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE DISPOSIZIONI TRANSITORIE INTORNO ALLA LEVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di legge portante disposizioni transitorie riguardo alcune esenzioni dalla leva. (Vedi vol. Documenti, pag. 615.)

Esso è così concepito:

« Art. 1. Gli inscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 si trovavano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino in una delle tali condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal servizio militare; essi dovranno però contare nel numero del contingente assegnato al mandamento cui appartengono, ed in iscarico della provincia.

« Art. 2. Una uguale disposizione sarà applicata agli iscritti di nascita illegittimi che siano nel medesimo caso.

« Art. 3. Gli assenti già fatti di tali individui a mente del § 68 della legge sopra citata, saranno cancellati definitivamente. »

La discussione generale è aperta.

Il deputato Mezzena ha la parola.

MEZZENA. Ricorderà la Camera che, allorchè fu ripresentata per la seconda volta la legge sul reclutamento dell'esercito, modificata in qualche parte dal Senato, era prossima la chiamata della classe del 1854, e quella legge fu approvata senza discussione. Nell'applicazione poi si ebbe a riconoscere che essa conteneva molte imperfezioni, e che era severa in alcune disposizioni; epperò io voterò la legge che ora ci è proposta, la quale tende a mitigare la durezza di quella votata precedentemente. Però io avrei voluto o almeno desiderato che questa legge comprendesse nelle esenzioni gli unici superstiti della famiglia; poichè non è giusto che si abbia a colpire la società nel suo elemento, che è la famiglia, troncandone per eventualità lo stipite, col colpire un unico figlio, il quale sarebbe obbligato ad abbandonare in fresca età tutti i suoi affari, che potrebbero cadere in mani inesperte.

Noterò ancora alcune ingiustizie che si contengono nella legge.

L'alinea dell'articolo 89 dice che: « sono considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sonosi invocate da inscritti aventi diritto ad approfittarvi, ecc. »

Ora supponiamo due famiglie in cui vi siano tre fratelli. Una di esse è orfana, l'altra ha ancora il padre e la madre. Il primogenito d'ambidue le famiglie ha estratto il numero non designato a partire; il secondo ed il terzo estrassero un numero destinato a far parte del contingente. Della famiglia orfana partirà il secondo ed il terzo, perchè il primogenito aveva diritto ad esenzione, ma non ne avrebbe goduto. E così la famiglia, che dovrebbe essere salva, si trova in peggiori condizioni che l'altra.

Ciò non basta; nell'articolo 86 si dice « che le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 debbono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata la esenzione. »

Ora è accaduto che in una famiglia orfana di padre, il primogenito, essendo figlio di vedova, aveva diritto all'esenzione; ma, per essere egli uno scapestrato ozioso a carico della famiglia, la madre non ha voluto chiederne l'esenzione, e dovette seguire la sua sorte, e recarsi sotto le bandiere.

Disgraziatamente il secondo ed il terzo figlio furono colpiti dalla medesima designazione, ed ecco una madre vedova che resta senza figli, mentrèchè la famiglia, la quale conserva i suoi genitori, avrebbe avuto il secondo esente.

Avvi poi l'articolo 87, a cui, se sono bene informato, il signor ministro darebbe un'interpretazione che io non potrei ammettere; l'articolo 87 dice: « è parimente esente un iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo, ecc. »

Da questa disposizione pare che, tuttavolta che un iscritto ha un fratello al servizio, debba godere dell'esenzione; così il primo dà l'esenzione al secondo, il terzo al quarto, il quinto al sesto, e così di seguito.

Se bene sono informato, il signor ministro darebbe bensì la esenzione al secondo, ma non più al terzo, perchè avvi uno che ha già goduto dell'esenzione.

Io sottometto queste osservazioni alla Camera, ed ecciterei il signor ministro della guerra a voler esaminare bene la legge, e vedere se non sia il caso di presentare una qualche riforma in proposito.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

QUAGLIA, relatore. Il preopinante non facendo proposte relativamente a questa legge, io mi astengo di entrare nel merito della discussione. Già rispose la Commissione con le seguenti parole:

« Dichiariamo inoltre che la Commissione si fece un dovere di astenersi dall'accettare la discussione sopra qualsiasi proposta che tendesse a variare in qualsiasi modo permanente la legge del reclutamento, sia perchè essa non si credeva investita del mandato di fare un tale esame, sia perchè le tali proposte, di cui non intendeva giudicare il merito, avrebbero dovuto in cosa di tanta importanza seguire l'andamento prescritto per qualsiasi nuovo progetto legislativo. »

Io, per conseguenza, credo dover proporre la questione pregiudiziale per qualunque proposta con cui si volesse recare alcuna modificazione alla legge organica della leva. Ed in quanto alle osservazioni dell'onorevole deputato Mezzena, io lascio al signor ministro di prendere in considerazione, se crede, le osservazioni state fatte sopra alcuni articoli della legge stessa, che egli crede difettosi.

DURANDO, ministro della guerra. A parte le osservazioni fatte dal deputato Mezzena, io debbo pure aggiungere che, essendo quest'anno il primo in cui si manda ad effettuazione la legge sulla leva, è nato più d'un dubbio intorno all'interpretazione delle esenzioni. Quei due casi a cui alludeva il deputato Mezzena sono attualmente, direi, *sub iudice*. Dopo avere già a tal riguardo sentito il parere della Commissione che era stata chiamata a decidere in proposito, Commissione della quale credo che sia pure membro l'onorevole deputato Mezzena, ho dovuto di nuovo sottomettere queste questioni ad altra decisione, interrogare cioè l'avviso dei consiglieri legali che nei casi dubbi sono sempre chiamati a dare il loro parere. L'onorevole preopinante vede per conseguenza che non solo ho preso in considerazione questa cosa, ma che ho già iniziata una nuova pratica a fine di dare una interpretazione appoggiata a tutti quei fondamentali legali che siano reputati opportuni, ed il Ministero in questa circostanza va tanto più a rilente in quanto che si tratta d'interpretare per la prima volta una legge e darle un'interpretazione che può avere vari e gravi tratti di conseguenza. Io credo dunque che in questo l'onorevole Mezzena possa essere affatto tranquillo che lo scioglimento di simili difficoltà sarà appoggiato a tutte le informazioni ed ai consulti che saranno richiesti dalla circostanza.

Dopo queste considerazioni, debbo aggiungere che non mi

oppongo, nello stato attuale della legge, alla proposta della Commissione relativamente a questa disposizione transitoria, meno l'ultimo articolo il quale stimerei veramente superfluo.

Aggiungerò anche che debbo fare una riserva relativamente a certe frasi che leggo nella relazione. Questa riserva è nel senso che io non vorrei che il mio silenzio fosse interpretato in modo che io quasi facessi abbandono di certe facoltà discrezionali che la legge mi accorda in modo non dubbio. La Commissione dice che il mio antecessore e il relatore della legge sulla leva respinsero ogni difficoltà in materia di leva. Ciò sarà benissimo, ma il fatto è che la legge in due altri articoli dà al Ministero delle ampie facoltà. Citerò soltanto l'articolo 186 pel quale il Governo può in tempo di pace ricusarsi di dare i congedi quando sopravvengono cambiamenti. Ed ognuno vede che simile facoltà è ampia assai, poichè non si tratta di pochi individui, ma di centinaia. Ho dunque fatto questa riserva affinchè non si pensi che io voglia un facile abbandono di queste facoltà che la legge mi conferisce.

In quanto poi all'attuale questione, ben vede la Commissione che la necessità esige che si desse qualche provvidenza. Qui si tratta di superstiti i quali, sotto l'impero della antica legge, erano esenti, e quindi di buona fede avevano contratto matrimonio. Essi avevano ricorso al Ministero, alla Camera, e l'onorevole deputato Gustavo di Cavour mi aveva diretto su questo argomento una formale interpellanza. Dunque non poteva io lasciare che questi uomini fossero chiamati, vestiti, facessero viaggi e stessero sempre aspettando la legge che venisse ad escluderli; ed è perciò che io ho dovuto dare disposizioni transitorie, e mi assunsi questa responsabilità che la Commissione stima dovere essere non definitiva, ma transitoria.

Senza entrare in tale questione, ripeto che accetto le disposizioni proposte dalla Commissione, tranne l'ultimo articolo che stimo superfluo.

AGNES. Qui non si tratta punto di mutare la legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854, ma solo di far sì che essa non retroagisca a pregiudizio di coloro che erano esenti. Si vuole ora stabilire che gli unici superstiti di loro famiglia che alla promulgazione della legge anzidetta si trovavano ammogliati o vedovi con prole, o che si trovino in una delle tali condizioni all'epoca di loro chiamata saranno esenti dal servizio. Ciò premesso, io faccio osservare che, stando al modo in cui la legge è concepita, non è ben determinato se essa debba estendersi a coloro che si ammogliano per l'avvenire, cosicchè debbano pure esimersi dal militare servizio. Io non fo alcuna proposta, ma soltanto desidererei una qualche spiegazione in proposito.

QUAGLIA, relatore. Io ritengo come fuori di dubbio che coloro fra gli unici superstiti od illegittimi che si mariteranno dopo la promulgazione della legge 20 marzo 1854, non hanno nessuna ragione a prevalersi delle disposizioni anteriori per invocare il favore di quelle ora in discussione, perchè, dopo la promulgazione della detta legge non dovevano ignorare che per essa non veniva loro più accordata l'esenzione, e che rimaneva a loro rischio e pericolo se, ciò non ostante, volevano maritarsi.

Io faccio poi osservare al preopinante che lo spirito come la lettera della proposta legge, sono: che per godere delle disposizioni in essa contenute, ed essere esenti dalla milizia, bisogna che concorrano due circostanze, cioè: 1° di essersi ammogliati anteriormente alla legge del 1851; 2° di essere tuttora, al momento della chiamata della loro classe, nelle condizioni eccezionali che noi considerammo come degne del favore di cui si tratta, e che noi vi proponiamo di sancire più

per umanità che per rigore di diritto, cioè od essere ammogliati o vedovi con prole, essendo unici superstiti od illegittimi. Senza la riunione di queste due condizioni, debbono seguire la legge comune come tutti gli altri iscritti, e subire la sorte di coloro che non hanno speciali diritti.

DURANDO, ministro della guerra. Mi pare che veramente non può esservi dubbio alcuno riguardo a questo, che ci vogliono due condizioni, che siano unici superstiti anteriormente alla legge, e che si trovino in una di tali condizioni all'epoca della loro chiamata. Dunque le condizioni non si possono disgiungere.

Forse si potrebbe, ove si volesse, mettere la parola erano, invece di si trovavano, come è detto; ma mi parrebbe superfluo.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 1:

« Gli iscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 si trovavano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino in una di tali condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal servizio militare: essi dovranno però contare nel numero del contingente assegnato al mandamento cui appartengono, ed in iscarico della provincia. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Una uguale disposizione sarà applicata agli iscritti di nascita illegittimi che siano nel medesimo caso. »

CAVALLINI. Mi rincresce di dover fare una osservazione intorno alla redazione di quest'articolo, la quale, a dire il vero, se appare abbastanza chiara, non è però scritta in termini bastantemente esatti. Infatti una semplice lettura di quest'articolo vale a persuadercene:

L'articolo dice: « Una uguale disposizione sarà applicata agli iscritti di nascita illegittimi, che siano nel medesimo caso. » Le parole di nascita illegittimi poste dopo la parola iscritti pare quasi indichino che vi sia una doppia categoria d'iscritti, cioè una categoria d'iscritti di nascita ed una seconda di altri iscritti. Poi quest'articolo, riferendosi agli iscritti illegittimi, dice che siano nel medesimo caso, cioè nel caso dell'articolo precedente. Ma nell'articolo precedente sono accennati due casi in cui gli iscritti di leva possono essere esenti, cioè se siano ammogliati o siano vedovi con prole. Perciò mi pare che si potrebbe sostituirvi la redazione seguente: « Sono pure esenti dal servizio militare i figli illegittimi, che si trovano in uno dei casi accennati dall'articolo precedente. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa redazione?

QUAGLIA, relatore. L'accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo così redatto.

(È approvato.)

« Art. 3. Gli assenti già fatti di tali individui, a mente del paragrafo 68 della legge sopra citata, saranno cancellati definitivamente. »

QUAGLIA, relatore. Domando la parola per una spiegazione.

Nella primitiva proposta, cioè nel mio progetto, era detto che avrebbero ottenuto il loro congedo; nella proposta della Commissione si dice solamente che saranno esenti dal militare servizio. Ora è d'uopo di osservare che altra cosa è essere esente dal militare servizio, ed altra cosa è avere il suo congedo. La persona che ebbe un congedo illimitato dopo essere stato arruolato, è esente dal militare servizio, ma è sempre iscritto nei ruoli dei corpi dell'esercito; se il mini-

stro crede, lo può chiamare sotto le bandiere di quel corpo cui fu assegnato o di altro; è soggetto alle riviste annue, come appartenente alla riserva; se vuole espatriare, se vuole uscire dal paese, deve dare una cospicua cauzione; il vedovo non può ammogliarsi prima dell'età di 26 anni, e al fine del tempo prescritto per la ferma deve ottenere il suo congedo. Queste sono le condizioni di chi si trova arruolato, benché sia esente dal servizio, ed è cosa affatto diversa dal non essere arruolato al servizio militare; quelli della seconda categoria, per esempio, sono esenti dal servizio, ma sono di già, e rimangono militari, e soggetti alla chiamata, non possono prender moglie prima dei 26 anni, ecc., come dissi.

Qui si tratta di ristabilire questi iscritti nella posizione che loro aveva fatto l'antica legge; e l'antica legge voleva che non fossero soldati; li esentava prima dell'assento; non erano arruolati; dunque, se noi vogliamo restituir loro i diritti che la legge nuova loro ha tolti, dobbiamo rimetterli allo stato in cui erano allora, cioè, in piena libertà; e, se sono già assentati o scritti nei ruoli, devono avere l'assoluto congedo, perchè, se il ministro li esenta solo dal servizio, questa disposizione avrà un effetto utile per loro, ma incerto, ma non sarà sufficiente a farli rientrare nel ceto borghese.

Tuttavia, se il ministro dichiara di interpretare il primo articolo in modo che questi individui avranno veramente il loro congedo assoluto, e non saranno solamente messi in riserva o considerati come i soldati in permesso, io non mi oppongo alla soppressione di questo articolo.

DURANDO, ministro della guerra. Era appunto ciò che voleva dire alla Commissione.

Dal momento che colla disposizione transitoria dell'articolo 1 noi dichiariamo che il tale è esente dal servizio, la conseguenza che ne deriva immediata si è che io debbo cancellarlo dai ruoli.

Io aveva presa questa disposizione transitoria, perchè non esisteva la legge; ora che vi ha una legge, io non debbo più conservarli in congedo illimitato, ma cancellarli dai ruoli.

QUAGLIA, relatore. Dietro queste spiegazioni, la Commissione consente a ritirare l'articolo.

MEZZENA. Io osserverò all'onorevole relatore che la Commissione sulla legge 30 marzo 1854 ha dato la definizione dei vocaboli di cui si è servita nella legge stessa.

Essa dice esenzione è cosa definitiva, la dispensa è temporaria. Dunque sarebbe il caso di servirsi del vocabolo dispensa, qualora si avesse a scrivere nell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione ha consentito a ritirare l'articolo 3.

Si passerà allo squittinio sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	103
Voti contrari	1

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

(Pepino Giuseppe, maestro elementare.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni. Il deputato Mantelli ha la parola.

MANTELLI, relatore. Il sacerdote don Giuseppe Pepino,

lagnandosi che, non ostante contratto stipulato per anni cinque col comune di Settimo Torinese, sia stato tre anni prima, per disposizione del Consiglio d'istruzione, dimesso dalla sua carica di maestro elementare, senza che gli sia stata data indennità di sorta,

Dice che tale provvidenza sarebbe il risultato di calunnie contro di lui sporte dal signor parroco, dal sindaco e da un consigliere locale, e che, contro il disposto della legge 4 ottobre 1848 (articolo 46), egli non venne neppure sentito nelle sue difese;

Che per ottenere la dovutagli indennità, invano avrebbe ricorso al tribunale di prima cognizione di Torino, perchè quel signor sindaco e quella comunità vennero dal medesimo assolti dall'osservanza del giudizio; che la stessa sorte a lui toccò, avendola evocata avanti il Consiglio d'intendenza; che dietro istanza criminale da lui sporta contro i suoi calunniatori, ebbe parimente il tribunale a dichiarare non farsi luogo a procedimento; che finalmente per lui nulla valsero i richiami fatti al signor ministro di grazia e giustizia e ad altri dicasteri, cui allega di essersi rivolto, non ostante i recapiti di buona condotta e capacità che gli vennero rilasciati e dagli stessi suoi calunniatori e da molti capi di casa del luogo di Settimo e dalla stessa comunità;

Si rivolge perciò alla Camera, coll'appoggio dei documenti accennati, chiedendo lo faccia indeannizzare dello stipendio di tre annate di maestro elementare a lui dovuto per contratto.

La vostra Commissione, mentre ha presente che invano il petente potrebbe attendere che da questa Camera sia dichiarata la comunità di Settimo al pagamento di qualsiasi indennità, trattandosi di materia di competenza giudiziaria, se mai è vero (ciò che dalla petizione e carte non appare) che esso petente non venne sentito dal Consiglio di istruzione nelle sue difese, può il medesimo richiamarsene al signor ministro della pubblica istruzione, anzichè ai tribunali e ad altri dicasteri, ma che, allo stato delle cose, non avvi luogo ad alcuna provvidenza della Camera, vi propone di passare all'ordine del giorno.

SINCR. La Commissione ha giustamente ravvisate inammissibili le conclusioni formulate in quella petizione. Ma io credo che la Camera potrebbe fermarsi, non tanto sulle conclusioni prese dal petente, quanto sui fatti che egli espone, fatti che dipendono sostanzialmente da una ingiustizia, la quale sarebbe da desiderarsi che non si rinnovasse.

Questo petente era maestro in un comune, ed il comune era contentissimo dell'opera sua.

L'intendente generale, usando del diritto che gli spetta a termini della legge comunale, obbligò il comune a dimetterlo. Il petente cercò di conoscere la ragione per cui si prese contro di lui un provvedimento così rigoroso; ma invano, non gli fu mai possibile conoscere queste ragioni. Egli ottenne ed unì alla sua petizione, come ha riferito l'onorevole relatore, i documenti con cui si prova che tutti erano contenti di lui, che a tutti rincerebbe molto che egli fosse dimesso dal suo impiego. Egli non sa donde sia venuta quella spinta all'autorità superiore.

Io credo che sia giusto che chi è incolpato possa conoscere il motivo di che lo si incolpa.

Io crederei dunque opportuno che questa petizione fosse trasmessa al ministro dell'interno, da cui dipende l'intendente generale che ha ordinato l'espulsione di questo maestro. Forse l'onorevole signor relatore mi opporrà che non è sufficientemente documentata e che il fatto non è sufficientemente rischiarato. Allora si potrebbe rimandare la petizione alla Commissione, lasciando che il petente unisca i documenti

che possono rischiarare la questione; poichè il fatto è realmente quale venne esposto. Quest'uomo è vittima di un provvedimento dato dall'intendente generale, e di cui non poté mai conoscere il motivo.

Io non intendo porre limiti alle facoltà che sono al Governo accordate per legge; ma è giusto almeno che, quando uno è dimesso, ne sappia il motivo.

GENINA. Io sorgo per appoggiare le conclusioni della Commissione, e sarei d'avviso che questa petizione debba unicamente essere inviata al ministro della istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono per l'ordine del giorno.

GENINA. Io non dissentirei che fosse mandata al ministro dell'istruzione pubblica. Vi sono dei fatti allegati dal petente, i quali sarebbero erronei, non essendo vero che egli sia vittima dell'intendente generale, come osservò il preopinante, ma bensì sarebbe stato allontanato dall'istruzione in conseguenza di una regolare deliberazione dell'amministrazione provinciale delle scuole elementari. Ora, siccome tutti i fatti a cui si accenna furono dibattuti da quest'amministrazione, potrà dare il ministro dell'istruzione pubblica, che ne ebbe conoscenza, tutti gli schiarimenti che saranno necessari, ed in questa guisa verrà il petente a conoscere perfettamente qual sia la sua condizione; del che non sarebbe neppure bisogno, perchè il petente fu certamente avvertito delle cause per le quali egli non poteva più rimanere alla istruzione.

Dunque, a parer mio, deve adottare l'ordine del giorno puro e semplice; ovvero, se si vuole ammettere che si mandi questa petizione a qualche ministro, deve rinviarsi a quello dell'istruzione pubblica, il quale è in relazione diretta colla amministrazione provinciale delle scuole elementari, ma non al ministro dell'interno, il quale non ha veruna relazione.

Tuttavia, dopo che sento che le conclusioni della Commissione sono per l'ordine del giorno, io appoggio queste conclusioni.

MANTRELLI, relatore. Il petente si è lagnato di essere ricorso a molti dicasteri, e di non avere ottenuto giustizia; ma dalle carte risulta che ebbe ricorso al Ministero di grazia e giustizia, dopo di essersi rivolto ai tribunali ed al Consiglio d'intendenza, e non si fa parola alcuna del Ministero di istruzione pubblica.

Se il medesimo avesse accennato che, non ostante i suoi richiami, il ministro di istruzione pubblica non lo avesse voluto ascoltare, certamente la Commissione in tal caso avrebbe forse conchiuso per il rinvio a questo ministro; invece, non avendo egli fatta veruna menzione, nè tanto meno sporto alcun documento da cui risultasse aver ricorso al ministro dell'istruzione pubblica, a lui spetta, prima di ricorrere alla Camera, di rivolgersi alle autorità cui apparteneva di richiamare al suo dovere il Consiglio, qualora non l'avesse ascoltato nelle sue difese, perchè non è in seguito a deliberazione dell'intendente che venne rimosso, ma in seguito a deliberazione del Consiglio d'istruzione.

Dice il petente: il Consiglio di istruzione mi ha rimosso, ma non ha sentito le mie difese; ciò non risulta dai documenti presentati; egli ricorra pertanto, come gliene è aperta la via, all'autorità superiore, che è quella del Ministero della istruzione pubblica, e qualora fosse stato violato l'articolo di legge in cui è prescritto che si debbano sentire tutte le sue difese, certamente provvederà il Ministero; e quando il Ministero non provvedesse, allora spetterà alla Camera di eseguire il rimando; ma allo stato presente delle cose in cui, quantunque risulti che ricorse ai tribunali e al Ministero di

grazia e giustizia, non risulta però che sia ricorso al ministro dell'istruzione pubblica, non è certamente il caso che la Camera abbia da fare questa trasmissione.

Io quindi non posso a meno di persistere sulle conclusioni prese dalla Commissione, che sono per l'ordine del giorno.

BOTTONE. Dopo le osservazioni fatte dal deputato Genina e dall'onorevole relatore, io credo che veramente la petizione debba essere trasmessa al ministro dell'istruzione pubblica, poichè il petente si lagna di non essere potuto venire in cognizione dei motivi per cui egli fu allontanato dalla carica che occupava a Settimo Torinese. Mi pare che, inviando la petizione al ministro dell'istruzione pubblica, si darà modo al petente di venire a conoscere questi motivi che io reputo giusto gli siano fatti noti.

SINEO. Le spiegazioni che diede in ultimo luogo l'onorevole relatore e il modo con cui la Commissione intende la questione, mi dispensano dall'insistere ulteriormente. Non vi sarebbe sensibile differenza tra il rinvio che si ordinasse al ministro dell'istruzione pubblica, e l'ordine del giorno motivato nel modo esposto dal signor relatore.

Mi limito conseguentemente a prendere atto delle dichiarazioni fatte a nome della Commissione. Esse assicurano al petente un miglior esito per una nuova petizione, qualora non ottenesse dal signor ministro dell'istruzione pubblica le spiegazioni alle quali egli ha diritto.

PRESIDENTE. Non facendosi altra proposizione, metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

MANTELLI, relatore. Gambino Giacomo, di Torino, dopo di avere esposto che per il corso di dieci anni servì nella qualità di musicante nelle regie armate ottenne il suo congedo;

Che, dopo anni quattro, ripigliò servizio come soldato nel 1° reggimento fanteria, e, fatta la campagna di Lombardia, passasse nell'arma dei reali carabinieri, e fosse quindi rimandato al 1° reggimento nel quale venne, dopo cinque anni di servizio, posto in riforma per malattia inveterata che lo rese invalido a continuare il servizio;

Trovandosi privo di mezzi di fortuna, inabile al lavoro, nè avendo potuto ottenere una pensione di riposo, perchè il suo servizio non fu continuato, ricorre alla Camera perchè voglia promuovere in suo favore l'assegnamento di un qualche sussidio.

La vostra Commissione, mentre fa presente che la condizione del petente è veramente degna di qualche sussidio, e non sarà per omettere il ministro della guerra, quando a lui fosse il petente per dirigersi, di accogliere la di lui domanda, non debbe però la Camera farsi sollecitatrice di favori e di sussidi, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 5919. Debenedetti Emanuele, ex-brigadiere nelle guardie di pubblica sicurezza, lagnandosi che, dopo di essere stato privato di quel grado di brigadiere e fatto servire sino in aprile scorso qual semplice guardia, sia quindi stato licenziato con allegazione contro i reclami da esso sporti, che il suo delitto era troppo conosciuto, sicchè non potesse più soddisfare il suo dovere, chiede che, attesa la di lui avanzata età, per cui non troverebbe più ad occuparsi, venisse in qualche modo impiegato.

La vostra Commissione, ritenendo che la Camera non è sollecitatrice d'impieghi, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Miglioramento dell'agricoltura in Sardegna.)

MANTELLI, relatore. Petizione 5932. L'avvocato D. Luigi Nurra, lamentando l'immenso frazionamento delle terre in Sardegna, che egli scorge come un ostacolo al perfezionamento dell'agricoltura e di un buon catasto nell'isola, chiede sia fatta una legge, almeno provvisoria, di espropriazione e di permuta forzata.

La vostra Commissione vi propone di mandare questa petizione depositarsi agli archivi della Camera per tenere conto delle ragioni espresse, quando occorresse di discutere qualche legge relativa all'oggetto dal petente accennato.

ASPRONI. Io credo che sarebbe opportuno di trasmettere questa petizione al signor ministro delle finanze.

Io non divido pienamente le opinioni esternate dal petente, ma credo che per la Sardegna sia di suprema necessità il fare una legge in forza della quale uno che si trova padrone di una zona di terra, in mezzo ad una vasta estensione pertinente ad un altro, e che volesse chiuderla, si obblighi a ricevere il prezzo anche di affezione, o un'eguale estensione di terreno della stessa bontà, o ricevere l'equivalente da un lato dello stesso sito; perchè in tal guisa si eviterebbero molti dissidi e si rimoverebbe un ostacolo allo sviluppo delle chiusure, senza le quali sarebbe una vana presunzione sperare in Sardegna proprietà perfetta.

Io quindi non mi oppongo a che l'accennata petizione sia ritenuta negli archivi, ma chiedo in pari tempo che sia trasmessa al ministro delle finanze, affinchè l'abbia presente e la prenda in considerazione.

D'ARCAIS. Io appoggio la trasmissione di questa petizione al ministro delle finanze, per le seguenti ragioni che avrò l'onore di esporre alla Camera.

Nel 1838, se non erro, dopo il riscatto dei feudi in Sardegna, emanò una specie di legge, che si diceva sulla proprietà, la quale prevedeva già questo caso ora accennato dal petente, e provvedeva, benchè ristrettivamente ed in un certo limite, ai bisogni dei proprietari. Questa legge non fu mutata, che io mi sappia, nè abolita; ma non so per qual cagione è stata trasandata, e non se n'è fatta più l'applicazione.

Per questa considerazione, d'essersi già un precedente sulla materia in discussione, sarà bene che questa petizione pervenga alle mani del signor ministro delle finanze, e lo ponga in condizione di rivedere la legge del 1838 e di studiare, se non lo fece finora, se non vi sia modo di metterla in esecuzione o di modificarla; mentre è fuor di dubbio, come diceva l'onorevole deputato Asproni, che il grande frazionamento delle terre in Sardegna è una delle cause principali che si oppongono ai miglioramenti dell'agricoltura.

Io conosco dei proprietari che hanno in un solo comune da 60 a 70 pezze di terreno tutte distaccate ed isolate, e queste di soli due o tre ettari od anche meno, le quali incluse ad altre proprietà, non sono libere nel godimento e nella coltivazione.

Una voce. Non sono tanto piccole...

D'ARCAIS. Per la Sardegna due o tre ettari è niente, tenuto conto della estensione immensa che vi hanno alcune proprietà territoriali.

Per questo motivo, sarà dunque conveniente che questa petizione sia trasmessa al ministro delle finanze, ed io l'appoggio col mio voto.

MANTELLI, relatore. La Commissione non ha preso le conclusioni per la trasmissione al Ministero delle finanze, per

una semplice ragione, perchè ebbe a considerare che, se si tratta di mettere in avvertenza il ministro delle finanze di questa cosa, lo poteva fare il petente. Se poi la Camera giudica che la tesi sostenuta in questa petizione sia importante, non si vede per qual fine si avrebbe a farne la trasmissione al Ministero delle finanze. Ciascun deputato ha il diritto di iniziativa per proporre una legge, senza aspettare che il potere esecutivo la proponga egli stesso.

Laonde la Commissione non ha creduto che fosse il caso della trasmissione di questa petizione.

Si è presa la conclusione per il deposito negli archivi della Camera, appunto perchè ciascun deputato possa, occorrendo un progetto di legge, prenderne visione; ma che noi dobbiamo, a proposito di una petizione che ci reca qualche lume, dire al ministro che proponga una legge, ciò sarebbe quasi un confessare che non siamo capaci di fare questo per nostra iniziativa.

La Camera dunque, potendo approfittare di questa sua facoltà, credo non debba trasmettere le petizioni al Ministero, se non se quando o si tratta di prerogativa che spetti unicamente al Ministero, o di metterlo in avvertenza sopra cose la cui esecuzione sia di sua competenza.

VALERIO. Ove si ammettesse il sistema enunciato dal deputato Mantelli, sarebbe quasi annullato il diritto di petizione. La Camera, dice egli, non è un ufficio di trasmissione. Sì, la Camera è un ufficio di trasmissione quando vede un male da rimediare od un bene da farsi. E qui appunto si tratta di un male cui porre rimedio e di un bene desiderato.

Nè sta la ragione che noi abbiamo l'iniziativa parlamentare, e che possiamo provvedere da noi medesimi. Vi sono delle leggi al cui riguardo si può forse addurre quest'argomento, ma ve ne sono altre per cui quest'argomento non serve per nulla; e quella di cui ora si tratterebbe è appunto di tal natura. Per poter presentare una legge che cambi l'ordinamento della proprietà in un'isola lontana, bisogna aver molti dati statistici che un privato non può procacciarsi, che il Governo trova nei suoi archivi, e che può ottenere cogli impiegati che vi ha.

Per conseguenza io stimo che sia appunto questo il caso di trasmettere la petizione al Ministero, perchè si tratta di cosa molto grave e da lungo invecchiata da tutti i Sardi, senza la quale sarà impossibile che l'agricoltura fiorisca, che si costituisca una proprietà stabile che sola può condurre la Sardegna a quello stato di floridezza di cui è suscettibile.

Io da lungo tempo, prima ancora che fosse aperto il Parlamento piemontese, studiando le condizioni dell'isola di Sardegna, udii sempre ripetere questi voti dai migliori cittadini di Sardegna che io conosca. Se non si ottiene una legge in proposito, sarà impossibile formare un podere, sarà impossibile cingerlo, ed in molti luoghi sarà impossibile coltivare certe frazioni di terra, perchè bisognerebbe, per andarle a coltivare, passare sopra la terra di un vicino.

Quindi risulterà un beneficio per tutti, se a questo male venga posto rimedio, ed io unisco il mio voto a quello degli onorevoli preopinanti affinché la petizione sia trasmessa al ministro delle finanze, essendo questa una delle circostanze in cui il diritto di petizione deve giovare, acciocchè si compia un desiderio, un voto del paese, a cui il solo ministro può competentemente soddisfare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Falqui-Pes.

FALQUI PES. Alle ragioni esposte dall'onorevole Valerio credo poterne aggiungere delle altre le quali facilmente persuaderanno il signor relatore della Commissione a desistere dalle sue conclusioni.

Questa domanda, che è stata nel momento riferita, non giungerà sicuramente nuova al Ministero; e ciò è tanto vero che il Governo del Re, eccitato dai richiami dei deputati della Sardegna nelle precedenti Sessioni, si è fatto carico delle loro osservazioni, ed ha nominato, salvo errore, nel 1854 una Commissione speciale in Sardegna perchè prendesse tutte le nozioni necessarie a determinare o per regolamento o per legge ciò che si crederrebbe poter meglio influire a far sì che la legge del 15 aprile 1851 sulla proprietà perfetta non fosse una lettera morta, ma si attuasse con vantaggio dell'isola, introducendo nelle terre anche aperte la proprietà perfetta, svincolando i terreni da quelle servitù che tanto l'hanno inceppata e continuano ad incepparla anche in oggi.

Questa Commissione ha eseguito il suo mandato, e divise il suo rapporto in due parti: l'una contenente disposizioni che possono farsi per regolamento; l'altra contenente disposizioni che richiederebbero una legge. Forse il Ministero non ha ancora dimenticato questi progetti, e li sta maturando. E tanto più debbo ciò credere, in quanto che l'onorevole presidente del Consiglio, rispondendo l'altrieri all'onorevole deputato Asproni in ordine alla convenienza di far cessare una volta la servitù cui vanno soggetti i beni demaniali per i diritti di uso, sia di seminerio, sia di pascolo, sia di legname e simili, ha detto che, dopo aver tentato inutilmente di ciò ottenere in via amichevole dai comuni, accedendo ad eque convenzioni in conformità alle basi stabilite nel regolamento testè in proposito emanato, tiene già in pronto una legge per lo svincolamento del demanio da somiglianti servitù. Credo quindi che sia questo il momento opportuno di comunicare al signor ministro delle finanze questa memoria che è stata riferita dall'onorevole Mantelli, perchè relativa anch'essa all'attuazione della legge della proprietà perfetta nell'isola; si pensi ad un tempo a svincolare, come il demanio, così i comuni ed i privati dalle servitù che pesano sui loro terreni.

Le cose proposte dalla Commissione di cui ho sopra parlato tendono appunto a questo benefico scopo, e sarà quindi il caso d'introdurre nella legge, che ha in pronto il signor ministro delle finanze per gli adempri, d'introdurre, dico, tutto ciò che può essere influente a svincolare la proprietà dell'isola, ed attuare quella benefica disposizione, e che dalla Commissione anzidetta è stato proposto.

E tra queste proposizioni troverà appunto il signor ministro quella dell'espropriazione delle piccole frazioni di terreni, che non fanno che impedire il progresso dell'agricoltura e la perfezione che si vuol dare alla proprietà.

Richiamandosi quindi dal Ministero dell'interno, presso cui esistono, i lavori dell'anzidetta Commissione, che era stata nominata in Sardegna per tale oggetto, io non dubito punto che nel rimettersi al ministro delle finanze questa petizione di cui parliamo, terrà il signor ministro nel dovuto conto le anzidette disposizioni, e ne applicherà gran parte nella legge che ci ha promesso, facendo anche la parte regolamentare, che riconoscerà relativa. Prego quindi il signor relatore di aderire a che questa petizione sia trasmessa al signor ministro delle finanze, in conformità alla domanda fattane dall'onorevole Asproni.

MANTELLI, relatore. Dal momento che il Ministero ha iniziato pratiche al riguardo e sta deliberando, aderisco volentieri a che questa petizione sia mandata al signor ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Metto ai voti la trasmissione di questa petizione al signor ministro delle finanze ed il deposito negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

MANTELLI, relatore. Colla petizione 5928 D. Salvatore Flores, dopo avere esposte molte sue osservazioni in ordine ai beni demaniali della Sardegna, ricorre alla Camera pregandola di trasmetterle al Ministero con speciale raccomandazione, onde questa pratica del compenso degli ademprivi sia liberata dalle pastoie degli impiegati demaniali, e si adotti una misura generale legislativa, per mezzo della quale i beni demaniali e comunali, che rendono coperto quasi il quarto del suolo dell'isola di macchie e spine improduttive, rinascano alla produzione, mediante i capitali e l'industria dei privati.

La vostra Commissione, avendo ritenuto dapprima che il petente non chiede che la Camera si pronunzi e deliberi in merito delle sue osservazioni, aveva conchiuso per l'ordine del giorno; ma ora, siccome si tratta di oggetto analogo a quello della petizione precedente, su cui la Camera avrebbe adottata la trasmissione al signor ministro delle finanze, io conchiudo anche per simile trasmissione riguardo a questa.

VALERIO. Questa trasmissione è tanto più utile, in quanto che non più tardi di ieri l'altro, ad istanza del mio amico deputato Asproni, il signor ministro delle finanze ha promesso di occuparsi di questa questione e di presentare presto un progetto di legge per soddisfare a questo voto sugli ademprivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni per la trasmissione della petizione 5928 al signor ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

MANTELLI, relatore. Petizione 5936. Quindici sacerdoti religiosi, minori osservanti del convento di Sant'Antonio abate, di Casale, accusando d'ingiustizia e di barbarie il progetto di legge sui conventi, già stato discusso dal Senato del regno, ricorrevano alla Camera dei deputati perchè venisse il medesimo rigettato, siccome quello che, mentre li uccide come corpi morali, non li vivifica quali individui.

La vostra Commissione, mentre deplora che questa petizione non sia stata riferita prima della discussione ed approvazione di quella legge, allo stato presente delle cose, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 5896. Quarantasette abitanti di Albertville, appoggiati ai motivi di convenienza da loro esposti, chiedono che la strada che traversa tutta quella provincia dell'alta Savoia e che pone capo vicino ad Aiguebelle colla strada reale sia dichiarata nazionale.

La vostra Commissione, mentre deplora anche qui che questa petizione non sia stata riferita prima dell'approvazione del progetto di legge per la riorganizzazione delle strade nazionali, allo stato attuale delle cose non crede di potere altro proporre, se non che sia la medesima mandata a depositarsi negli archivi della Camera, per avere riguardò alle cose esposte, quando si trattasse di qualche riforma o variazione da introdursi nella già fatta classificazione delle strade nazionali.

(La Camera approva.)

Petizione 5893. Il prevosto e suo coadiutore di Donnetto, diocesi di Novara, esponendo che, in causa di espropriazione forzata sarebbe stata demolita la casa parrocchiale, e da più mesi trovandosi privi della medesima e del prezzo fissato dal signor intendente, che l'impresario non depositò, e non sarebbe ancora loro riuscito, in via giuridica, di ottenere, per essersi il tribunale di Novara dichiarato incompetente a giudicare in merito della fatta domanda, ricorrono alla Camera perchè loro sia fatta giustizia.

La vostra Commissione, ritenuto che, se il tribunale di prefettura si dichiarò incompetente, è aperta la via ai petenti di adire altri giudici competenti, affine di ottenere quanto loro possa essere dovuto, tanto in valore dell'oggetto espropriato, quanto i danni ed interessi, ma che non è fra le attribuzioni del Parlamento di erigersi in Consiglio giudiziario, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 5886. La comunità di Cantalupa (provincia di Pinerolo) esponendo essersi reso defunto un notaio già esercente in quel luogo, ma quindi traslocato in altra tappa, dice d'aver ricorso al signor ministro di grazia e giustizia, affinchè altro ne venisse in di lui vece nominato coll'obbligo della residenza nel luogo di essa comunità ricorrente, e, lamentando di non avere avuta risposta alcuna a questa domanda, narrando i danni che ne avverrebbero agli abitanti di quel comune per la mancanza di un notaio, ricorre alla Camera acciò voglia interporre la propria autorità verso il ministro, per ottenere la nomina reclamata.

La vostra Commissione, ritenuto che nessuna nomina essendosi sinora operata, non si può, allo stato delle cose, ritenere lesa l'intento della petente, qualora fossero vere anche le cose esposte, vi propone di passare all'ordine del giorno.

VALERIO. Mi pare che nell'interesse pubblico si deve procedere a questa nomina, non nell'interesse dei notai; e che ha ragione il municipio, il quale dice che quella nomina, essendo governativa, il Governo deve provvedervi. Mi pare dunque che il Governo, non avendovi provveduto, si abbia un motivo per mandare questa petizione al Ministero.

MANTELLI, relatore. Il comune non espone che non si sia provveduto, dice solo che ne ha bisogno...

VALERIO. Dice che è morto il notaio.

MANTELLI, relatore. Sì, ma che è morto in un'altra tappa; che però prima era residente in quel luogo. Allega poi il comune di avere scritto al Ministero, ma che questi non ha ancora risposto. Dunque non vi è lesione di diritto. Quando ci sarà lesione, allora sarà il caso che la Camera provveda.

VALERIO. Domando che questa petizione si mandi al ministro, affinchè veda se veramente questa penuria esiste e vi dia soddisfazione.

MANTELLI, relatore. Hanno già ricorso al ministro.

VALERIO. Appunto perchè si è già ricorso al ministro e questi non ha risposto, io chiedo che gli venga rinviata la petizione.

Certamente un comune non chiede un notaio per motivi futili, ma perchè è un bisogno della popolazione: ond'io mantengo che si debba trasmettere questa petizione al Ministero.

MANTELLI, relatore. Le ragioni esposte dalla petente già sono a cognizione del ministro, il quale non ha ancora provveduto. E siccome in ciò non vi è lesione di diritto, non è il caso del rinvio; quando il ministro avrà risposto con parole o col fatto, allora la Camera potrà, se lo vuole, provvedere; ma per ora la Commissione non crede che si debba fare l'invocato rinvio.

VALERIO. Appunto perchè il ministro non ha ancora provveduto, io insisto; imperocchè si vede che è da lungo tempo che questa domanda è in corso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Valerio, pel rinvio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(È approvata.)

BURAGGI, relatore. Colla petizione 5488, Francesco Ca-

lusio, furiere degli invalidi e capo-posto alla Villa della Regina, lagnandosi di essere stato vittima di false insinuazioni sul suo conto fatte da quel custode, per cui perdè la carica, ed esponendo non essersi seguito a suo riguardo la via gerarchica, chiede riparazione del torto fattogli e del danno sofferto, e ricorre perchè sia liquidata la sua pensione di riposo.

Constando alla Commissione avere il petente già conseguito quanto domanda nella somma di lire 300, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(È approvato.)

MONTICELLI, relatore. Con la petizione 5491 il Consiglio provinciale di Chiavari chiede che gli venga concesso dal Governo un sussidio straordinario di lire 500,000, destinato a far fronte alle spese necessarie per l'ultimazione di alcune strade in quella provincia. Lo Stato in cui trovansi le finanze della provincia di Chiavari, l'impossibilità di imporre nuovi pesi ai contribuenti o di contrarre mutui per parte di essa e per conseguenza il bisogno che un soccorso le sia prestato onde addivenire alla costruzione di quelle strade, mezzo precipuo di agiatezza, sono esposti nella relazione presentata al Consiglio stesso e nelle deliberazioni unite. La Commissione non poteva disconoscere che la provincia di Chiavari non gode dei vantaggi che ad altre provincie arrecano le ferrovie od un sistema ben inteso di strade provinciali, e che abbisogna di comode comunicazioni, non tanto con parte delle provincie vicine quanto col ducato di Parma e Piacenza. La considerazione poi che e provincia e comuni già erogarono considerevoli somme allo scopo di quelle comunicazioni potrebbe per avventura corroborare il pensiero che la provincia di Chiavari sia meritevole di riguardi in vista anche dello zelo dimostrato nel sottomettersi a gravi pesi onde procurarsi quelle strade che sono necessarie alla sua prosperità. Ma contro le migliori intenzioni della Commissione si presenta inesorabile la ragione delle strettezze in cui versano le finanze dello Stato. In faccia ad un bilancio generale tuttora in deficienza ed alla necessità di contrarre nuovi prestiti per sopperire alle spese della guerra, non solo, ma anche ai bisogni dell'interno, la Commissione non può proporvi, o signori, di erogare somme in sussidio alle provincie. Essa spera che il dicastero dei lavori pubblici potrà di qualche porzione delle lire 200,000 destinate a sussidiare le provincie disporre a vantaggio della provincia di Chiavari, ma nel tempo stesso crede dovervi proporre su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Palmeggiano Giuseppe, che servì otto anni soldato nel 14° reggimento di fanteria, chiede alla Camera, con la petizione 5700, che gli venga ancora concesso di servire lo Stato in qualche impiego militare, come sarebbe di guardarmi e simili. La Commissione, considerando non essere attribuzione della Camera l'accordare impieghi, vi propone anche su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La petizione 5849 è sporta dal Consiglio comunale di Borghetto, provincia di Levante. In essa, considerata la mancanza dei raccolti che da quattro anni affligge quelle popolazioni e la penuria e caro prezzo dei viveri che tendono tuttora ad aumentare, quel Consiglio comunale si volge alla Camera

domandando qualche provvedimento atto ad alleggerirle di qualche peso, almeno temporariamente, e a sollecitare l'esecuzione di qualche lavoro a sollievo della classe agricola. La Commissione, riflettendo appartenere più specialmente al potere esecutivo il promuovere nelle provincie e comuni quegli utili lavori che valgono, particolarmente nella fredda stagione, a procurare lavoro alle classi meno agiate, vi propone, per mezzo mio, il rinvio di questa petizione al ministro dell'interno per tutti quei provvedimenti che potranno essere del caso.

(La Camera approva.)

Il sindaco e 119 abitanti di Carloforte, con la petizione 5945, esposta la misera condizione dei vigneti, unico genere di cultura appropriato a quelle sterili campagne, e l'impossibilità in cui trovansi i proprietari dei terreni di pagare l'imposta prediale, giacchè essa colpisce un prodotto che non esiste, rammentano le parole che nel Parlamento profferì l'attuale presidente del Consiglio dei ministri: « nutrire speranza che la malattia delle uve sarà per cessare; ma, ove questa speranza non si realizzasse e fossero necessarie delle esenzioni, egli, per il primo, non sarebbe alieno dal consentirvi. » I petenti credono giunto il momento di applicare a loro riguardo una tale misura d'esenzione, e domandano quindi una temporanea esenzione d'imposta sul prodotto vinifero. Per quanto la Commissione non sia di parere che si debba appoggiare la dimandata esenzione; pure, nella considerazione che quelle parole furono realmente pronunziate dal presidente del Consiglio e che la continuazione della crittogama nei paesi essenzialmente vinicoli potrebbe dar luogo a qualche misura a loro riguardo, essa propone che questa petizione sia inviata al presidente del Consiglio dei ministri.

ASPRONI. Appoggio ben volentieri le conclusioni della Commissione, non solamente in vista delle parole pronunziate dal presidente del Consiglio, ma eziandio in vista delle condizioni eccezionali di quel paese, il quale non ha altra risorsa che una piccola navigazione che pratica col pascialato di Tunisi, ed alcuni modesti vigneti; e credo tanto più che si debba avere un particolare riguardo agli abitanti di Carloforte, in quanto che si tratta di una popolazione non avvezza a lagnarsi e che attende con molta attività al lavoro; popolazione sobria, mite, civile e distinta per la sua tranquilla convivenza, non avendosi, a memoria nostra, esempio di un delitto e di un processo criminale. Il che mi piace notare come cosa più singolare che rara e degna della simpatia e dell'encomio di quanti amano il bene e la virtù.

Io quindi mi associo alle conclusioni della Commissione, affinchè la petizione sia trasmessa al signor ministro onde abbia uno speciale riguardo per quegli abitanti poveri ed onoratissimi di Carloforte.

(È deliberata la trasmissione al Consiglio dei ministri.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Discussione del bilancio passivo per gli affari esteri;

2° Discussione del progetto di legge per il traforo del colle Menouve.